



Reggio Emilia
città
delle persone

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI

Approvato con delibera Consiglio comunale ID 92 del 29/4/2005
Modificato con delibera Consiglio comunale ID 89 del 19/4/2010
Modificato con delibera Consiglio comunale ID 84 del 14/4/2014

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, recante disposizioni sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in conformità con il vigente Statuto comunale e relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina in via generale le entrate patrimoniali e assimilate quali i canoni ed i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, le tariffe per la fornitura di beni e servizi ed ogni altra risorsa non tributaria la cui titolarità spetta all'Amministrazione Comunale con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative all'accertamento, alla riscossione e versamento.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, in particolare le disposizioni contenute nel regolamento comunale di contabilità e nel regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 2 – Determinazione prezzi e tariffe

Ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe e i corrispettivi determinati con deliberazione della Giunta Comunale costituiscono allegato al bilancio di previsione; salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono basarsi sulla semplificazione, trasparenza e pubblicità. Le tariffe, i prezzi e gli adempimenti a carico dei cittadini, sono resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche ed elettroniche. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni del Comune vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 4 – Gestione delle entrate: soggetti e responsabili

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i dirigenti ai quali le stesse risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione.
2. Il dirigente responsabile coordina tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, l'attività di controllo e quanto necessario al Servizio Finanziario per accertare l'entrata come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 5 – Modalità di pagamento

Ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, in via generale, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) Versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) Versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
- c) versamenti tramite bollettino freccia;
- d) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale (es : Rid e Mav);
- e) Mediante Pos – Pagobancomat e carte di credito di istituti finanziari convenzionati con il Tesoriere Comunale. Le convenzioni relative devono essere previamente approvate dal Comune;
- f) Riscossione on-line tramite portale;
- g) Ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica renderà possibile .

Art. 6 – Scadenze di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi. In caso di mancata indicazione il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione del bollettino o del documento di riscossione.

Art. 7 – Rateizzazioni ed esonero dalle procedure

Il responsabile dell'entrata può concedere, a specifica richiesta del contribuente, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei seguenti limiti:

- Durata massima 12 mesi per importi minimi stabiliti con discrezionalità di ogni singolo responsabile dell'entrata;
- Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- Applicazione sulle somme rateizzate o dilazionate degli interessi al saggio legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 8 – Procedura di recupero crediti stragiudiziale

Qualora siano trascorsi infruttuosamente i termini di pagamento fissati per la riscossione delle somme di cui all'art. 6, i Servizi tempestivamente e non oltre 40 giorni dalla data di scadenza del pagamento, provvedono all'attivazione dell'intervento stragiudiziale tramite sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., rassegnando il termine di 15 giorni a partire dalla data di ricevimento della stessa per l'effettuazione del pagamento. Il ritardato pagamento comporterà l'addebito degli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 9 – Procedura di riscossione coattiva

La riscossione coattiva verrà affidata a soggetti terzi secondo le modalità previste nel 5° comma lettera b) dell'art. 52 del decreto legislativo 446/97 ed altresì a soggetti appaltatori di servizi di supporto alla riscossione diretta, secondo le modalità consentite dalle gare ad evidenza pubblica a rilevanza regionale e nazionale cui il Comune può aderire secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge e quanto previsto nei singoli regolamenti. Le modifiche regolamentari, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.446/97, hanno vigore dal 1° gennaio 2010. Nelle more dell'affidamento il Comune continuerà a procedere alla riscossione coattiva diretta secondo le procedure di cui al R.D. 639/1910.

Le disposizioni del presente regolamento abrogano quanto previsto nell'art 26.del Regolamento generale di contabilità attualmente in vigore e quanto previsto nell'art. 28 del Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.